



Ministero dell'Istruzione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TERESA CONFALONIERI**

NAIC89900V

Vico Santi Filippo e Giacomo, 9/ Vico San Severino 27 - 80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

I. C. "T. CONFALONIERI" - NAPOLI
Prot. 0006748 del 12/12/2023
VII (Uscita - Riservato)

Al medico competente dott. Martino Domenico
Società MI. MA. S.r.l. Caserta Via Botticelli, 18
C.F. e P. IVA: 03955370618
Al sito istituzionale

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE (D.L. 81/08 ART. 18, comma 1 lett. a ed adempimenti residuali Covid-correlati tuttora persistenti al netto della cessazione dello stato di emergenza sanitaria)

CIG: Z6D3D9AE62

TRA

l'Istituto Comprensivo Teresa Confalonieri Napoli, con sede in via San Severino .n.c. 27, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa Tiziana D'Isanto e domiciliata per la sua carica presso l'Istituzione scolastica suddetta c. f. DSNTZN72H70F839K

E

la società **Mi. Ma S.r.l.** con sede in Caserta Via Botticelli, 18 C.F. e P. IVA: 03955370618 in persona del legale rappresentante Dott. MARTINO DOMENICO nato a Caserta il 05/03/1983 codice fiscale MRTDNC83C05B963T e domiciliato per la carica presso la sede della società, d'ora in poi identificato come "Esperto"

PREMESSO CHE

Nell'ambito delle proprie competenze ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 è interesse della Scuola l'effettuazione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria ad un medico di provata esperienza e competenza nell'ambito dell'applicazione della predetta normativa;

Preso atto che non sussistono tra il personale scolastico unità qualificate disponibili ai fini dell'affidamento dell'incarico di medico competente;

Considerato che il D.Lgs 81/08 impone al Datore di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi aziendali, congiuntamente al RSPP e al Medico Competente;



Considerato che l'effettuazione della valutazione dei rischi sopra riportata può restituire dei valori di rischio per i quali si renda necessaria, per alcune o per tutte le mansioni, un intervento di prevenzione secondaria quale è la Sorveglianza Sanitaria da effettuarsi per il tramite del Medico Competente;

Visto che con Determina del Dirigente Scolastico prot. n.6584 del 05/12/2023 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di medico competente per l'effettuazione del servizio di sorveglianza sanitaria relativamente all'Istituto Comprensivo Teresa Confalonieri, ai sensi dell'art 36, comma 2 , lett a) del D.Lgs n. 50/2016 e del D.l. 129/2018 (affidamenti sottosoglia) alla società Mi. Ma S.r.l.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - FINALITÀ ED OGGETTO

Nell'ambito dei compiti affidati alle Istituzioni scolastiche dalla Legge 26 giugno 1990, n.162 e delle circolari del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 febbraio 1992, n.47 e del 22 dicembre 1992, n.362, la Scuola intende affidare, così come previsto dal DLgs. 81/08, l'incarico di medico competente responsabile della sorveglianza sanitaria a tutela dell'intera Comunità scolastica.

Oggetto del presente contratto è l'attività richiesta dal medesimo DLgs. 81/08 per tale figura professionale che, tra l'altro, prevede:

1. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, per l'organizzazione del Pronto Soccorso nella Scuola;
2. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema della sicurezza;
3. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, alla stesura del documento di valutazione dei rischi nella scuola, e la partecipazione alle riunioni di sicurezza come previsto dal DLgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. l'effettuazione di accertamenti sanitari (preventivi e/o periodici), relativamente ai dipendenti per i quali nel Documento di Valutazione dei Rischi si evidenzia la necessità, richiedendo, se necessario, accertamenti diagnostici e/o consulenze specialistiche; i dipendenti attualmente individuati sono quelli appartenenti all'area amministrativa (uso di apparecchiature elettroniche quali P.C., fotocopiatrici, ecc.) ed i collaboratori scolastici (rischio chimico, posture incongrue protratte e prolungate nel tempo, stress lavoro correlato, eventuale uso di apparecchiature elettroniche, ecc.);
5. la definizione di giudizi di idoneità dei predetti lavoratori alla mansione assegnata;
6. l'istituzione e l'aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, sotto propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio;
7. l'informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui loro risultati;
8. la comunicazione al Rappresentante per la Sicurezza, in forma anonima, dei risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
9. il controllo della sicurezza e della salubrità degli ambienti di lavoro, con visite almeno semestrali dei luoghi di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;

10. lo svolgimento di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se opportunamente giustificate sulla base di rischi professionali.

Art.2 -INDICAZIONE MEDICO COMPETENTE

La società Mi.Ma. S.r.l. indica, ai fini del presente contratto, quale responsabile del servizio di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria presso l'Istituto Comprensivo Teresa Confalonieri il Dott. MARTINO DOMENICO nato a Caserta il 05/03/1983 e domiciliato presso la sede della società codice fiscale MRTDNC83C05B963T iscritto all'Albo Nazionale Medici Competenti al n. 22115 identificato come esperto.

Art.3 - OBBLIGHI DELL' ESPERTO

Esperto si impegna a fornire l'attività di cui all'art. 1 secondo le modalità di tempo e di luogo che saranno di volta in volta concordate con la Scuola, in relazione all'espletamento del suddetto incarico, nell'arco della durata del presente contratto.

Le visite mediche e gli accertamenti sanitari saranno compiuti presso la sede scolastica, previo accordo con il medico competente, il quale comunicherà anticipatamente ogni sua decisione al R.S.S.P. dell'Istituzione scolastica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti fossero impossibilitati a presentarsi alle predette visite nelle date ed orari stabiliti, l'Esperto concorderà con la "Scuola" ulteriori date (senza alcun onere aggiuntivo per la Scuola).

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per la programmazione ed il coordinamento dell'attività.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'Esperto che non potrà avvalersi di sostituti tranne che per motivi urgenti ed inderogabili così come espressamente previsto dal D.Lgs 81/08.

L'istituzione scolastica contraente, nel rispetto del D.Lgs 81/08, consentirà al medico competente di avvalersi, nell'espletamento del proprio incarico, di specialisti o laboratori esterni, purché nell'ambito dei costi indicati nel preventivo e con modalità da definire con il Dirigente Scolastico.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del c.c.

Art.4 -DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al 11/12/2024.

Le condizioni economiche legate alle prestazioni descritte all'art.1 hanno validità fino alla scadenza del contratto.

Art. 5 -RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Scuola non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con quest'ultimi assunti dalla Mi. Ma s.r.l. relativi allo svolgimento del presente incarico.

Art. 6 -CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto alla Mi. Ma s.r.l. di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.

L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art.7 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, la Scuola corrisponderà alla Società MI.MA. S.r.l. il compenso di 1300,00 euro/anno IVA esente ex art.10, comprensiva di tutti gli adempimenti generali in capo al Medico Competente, compreso l'espletamento delle visite mediche di sorveglianza sanitaria per il personale ATA, ai sensi del D.lgs 81/08, che verrà corrisposto, al termine delle prestazioni effettuate, dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti.

Codice univoco della scuola: UFEFW2 . Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art.8 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La "Scuola" ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art.3.

In caso di risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art.9 - FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., la "Scuola" ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

Art.10 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.

Art.11 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Napoli.

Art.12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I sottoscritti dichiarano, altresì, ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 e succ. m. i., che i dati personali, ivi compresi i cosiddetti "dati sensibili", ai fini della citata legge saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuto da tali disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ESPERTO

Società MI. MA s.r.l.



DIRIGENTE SCOLASTICO

Fiziana D'Isanto

MI. MA. SRL
P.IVA 03956370618
AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. DOMENICO MARTINO

NOMINA MEDICO COMPETENTE
D.LGS. 81/08 e s.m.i.

AZIENDA: ICS TERESA CONFALONIERI

Data 12/12/2023

Oggetto: Designazione del Medico Competente secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera h), dall'art. 18, comma 1, lettera a), nonché dall'art. 25 e dal Titolo I, Capo III, Sezione V del D. Lgs. 81/2008 ed in considerazione delle Sue qualifiche professionali, la sottoscritta Tiziana D'Isanto nata a Napoli il 30/06/1972 e residente a Napoli in qualità di (Datore di Lavoro, Legale Rappresentante, ecc.) della suddetta azienda con la presente

NOMINA MEDICO COMPETENTE DAL 12/12/2023 al 11/12/2023

Il dott. Martino Domenico nato a Caserta il 05/03/1983, medico competente del lavoro ai sensi dell' art. 38 del D.lgs 81/08 e s.m.i. – ID 22115 – Albo Nazionale Medici Competenti

L'accettazione a tale nomina Le comporta l'acquisizione di specifiche conoscenze e responsabilità, nonché l'obbligo ad eseguire precisi doveri quali:

1. la collaborazione nell'effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; lo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di Sua competenza; la organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008);
2. la partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
3. l'impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41, del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
 - a) preventive, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con cadenza diversa, da Lei stabilita in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli da Lei indicati;
 - c) su richiesta del lavoratore, qualora siano da Lei ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
 - d) in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

a cura e spese del datore di lavoro, comprendente esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti da Lei necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

- NOMINA MEDICO COMPETENTE -

L'impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente

L'impegno ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.

L'impegno affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2008.

4. **l'obbligo**, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a:

- a) consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale (lettera d));
 - b) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione (lettera e));
 - c) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lettera i));
 - d) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi (lettera l))
- *Il datore di lavoro si assume la responsabilità di comunicare (anche a mezzo p.e.c.) nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 14 giorni dalla data odierna, tutti i dipendenti in forza alla suddetta azienda e le mansioni per le quali dovranno essere assunti o siano già stati assunti al fine di sviluppare protocollo sanitario e le relative visite di sorveglianza sanitaria. Si precisa, inoltre, l'obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare anticipatamente la assunzione di nuovo personale da assoggettare a sorveglianza sanitaria, in caso contrario, tale nomina deve ritenersi, di comune accordo tra le parti, non più valida agli effetti di legge.*
 - *Si ricorda inoltre l'obbligo del DL a far pervenire al Medico Competente l'elenco dei dipendenti da assoggettare a "verifica di assenza di situazioni di alcol-dipendenze e dip da sostanze stupefacenti o psicotrope" come da conferenza di intesa stato regioni 2008 (anche a mezzo p.e.c.)*
 - *Si precisa che qualsiasi variazione al DVR aziendale dovrà essere comunicata al Medico Competente nel più breve tempo possibile dall'effettuazione della modifica stessa (anche a mezzo p.e.c.)*
 - *Il Datore di Lavoro si impegna a far pervenire al Medico Competente incaricato le Cartelle Sanitarie e di rischio dei propri dipendenti, relative alle visite di sorveglianza sanitaria effettuate prima della data odierna.*

Voglia restituire copia della presente firmata quale accettazione da parte Sua della nomina a Medico Competente (anche a mezzo PEC: mi.ma83@pec.it)

Il Datore di Lavoro

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Tiziana D'Isanto

Per accettazione di quanto sopra e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e gli obblighi inerenti la presente nomina qui accetta.



F.to il Medico Competente

Dott. Domenico Martino
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Medicina del Lavoro
Medico Competente
ex Art. 38 D.Lgs 81/08

Domenico Martino